



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE di LONIGO

Sedi Associate: ITE/ITT – IPS/IeFP

Via Scortegagna, 37 – 36045 Lonigo (VI)

Tel. Segreteria 0444.831271 - Fax 0444.834119

E-Mail Codice Ministeriale **VIIS01100N**

Codice Fiscale **95089660245**

DIRETTIVA N.3 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A/S 2019/20

Procedura in caso di assenza e responsabilità di vigilanza sui minori a scuola in carico al personale.

Secondo il Codice civile (1) l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico

- per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'**obbligo di sorveglianza** perdura, **senza soluzione di continuità**, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola

(2) fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

1. La **responsabilità degli insegnanti** non è limitata alle lezioni, ma si estende all'**attività scolastica in genere** (pausa didattica, **assemblea di classe**, assemblea d'istituto, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, **attività integrative** e simili). Ne derivano:

la necessità che il **dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni** dei docenti eventualmente assenti e comunque assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche per tramite dei docenti collaboratori;

la necessità che **ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza** e che **ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente eventuali assenze**, esercitando provvisoriamente la sorveglianza (3) sugli allievi in questione;

la necessità che **docenti e collaboratori scolastici** diano seguito tempestivamente alle **disposizioni organizzative del dirigente** – come le sostituzioni dei docenti assenti - **anche quando vengano oralmente comunicate dal Dirigente stesso, da un suo Collaboratore o dal Personale di Segreteria in attesa della comunicazione scritta**. E' infatti intuitivo che il **diritto del minore** ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la **priorità** su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio. Se questa priorità non fosse rispettata si darebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice civile da parte del docente incaricato ed eventualmente del Dirigente che non

abbia esercitato l'opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni in questione. Il minore verrebbe inoltre privato del suo diritto al tempo-scuola. Rimane poi da valutare il profilo di **responsabilità disciplinare** del lavoratore che abbia omesso di rispettare le disposizioni organizzative del Dirigente ed è comunque garantito al personale il diritto di rimostranza successiva al Dirigente;

la necessità di ridurre alle situazioni **determinate da cause di forza maggiore** le **uscite anticipate degli allievi** e di **accogliere comunque gli allievi giunti in ritardo**, riservandosi eventualmente l'azione disciplinare secondo fondatezza ed opportunità. Nel caso in cui gli studenti subissero un danno (p. es.: incidente stradale) o lo infliggesse ad altri durante l'orario scolastico, anche se esternamente all'edificio scolastico, infatti, la scuola non è deresponsabilizzata. *La sola comunicazione generica dell'assenza dello studente (tanto quella fornita ai genitori con la conoscenza attraverso il Registro Elettronico, quanto quella fornita ad esempio con l'uso di sms o e-mail ai genitori) potrebbe non essere considerata sufficiente* ⁽⁴⁾ a sancire il riaffidamento ai genitori, in considerazione sia del fatto che il genitore deve essere messo in grado di provvedere al figlio, tramite l'indicazione esatta delle circostanze del riaffidamento⁵, sia della difficoltà di fornire la prova della conoscenza di tali circostanze da parte dei genitori.

2. In sede disciplinare e giudiziaria – se si è verificato un danno al minore o a terzi – ci si accerta che il danno stesso sia **l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante** nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza. Il docente pertanto può liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo **presente, non ha comunque potuto evitare l'evento dannoso** poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Nel caso del proprio momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione alla loro età e maturità) fosse tale da non comportare alcun pericolo per loro, che l'allontanamento risultasse giustificato e che **altro personale qualificato** fosse intervenuto in sostituzione di chi si fosse allontanato.

Sulla base di quanto sopra ricordato, pur consapevole del disagio che disposizioni organizzative come le chiamate a recuperare le ore chieste come permesso orario nell'immediato e senza preavviso, sostituzioni o gli accorpamenti di classi, si precisa che tali modalità sono previste dal CCNL e dalla legge.

Si deve quindi poter contare sul **senso di responsabilità** dei/delle **docenti** e di conseguenza sul fatto che essi accetteranno di buon grado l'eventuale recupero dei permessi orari richiesti e l'utilizzo delle disposizioni in orario per sostituzione di colleghi assenti, senza obiezioni immediate al personale che la comunica e non ne ha la responsabilità, ma anzi l'obbligo per le funzioni esercitate.

Tale comunicazione è **da considerarsi alla stregua di un ordine di servizio** impartito nell'interesse dei minori, con la garanzia di una comunicazione scritta in tempi ragionevoli – anche successivamente alla comunicazione orale in caso di necessità – e con quella del diritto alla rimostranza. Questa indicazione ha valore permanente fino a rettifica o a variazione della normativa vigente.

In sintesi, la Corte di Cassazione (n. 9346/2002) ha stabilito che esiste un vincolo negoziale tra scuola e allievo, susseguente all'iscrizione, nell'ambito delle cui obbligazioni si deve ritenere inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. L'obbligo di vigilanza riguarda anche il

docente dipendente dall'istituto scolastico, il quale ha, assieme all'obbligo di istruire ed educare anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza. L'amministrazione scolastica e il docente, in caso di infortunio, dovranno provare che l'evento dannoso è stato conseguenza di una causa non a loro imputabile. Il dirigente scolastico ha la responsabilità di organizzare il servizio di sorveglianza, prevedendo le opportune e convenienti misure di contenimento del rischio e le misure per un'accurata vigilanza (Capaldo, Paolucci, 2012 pp. 538 e segg.); **la concreta attuazione della prestazione della vigilanza ricade in prima battuta sul personale insegnante per il quale essa rappresenta uno specifico dovere professionale "ontologicamente" ricompreso nella funzione docente.** In linea sussidiaria e collaborativa, tale obbligo ricade anche sul personale ausiliario (legge 289/2002 e tabella area A del CCNL 2007).

Per chiarezza si richiamano all'attenzione delle SS.LL. la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. AOOGGPER 9839 del 8 novembre 2010, che richiama ed amplia le disposizioni della precedente nota del 6 ottobre 2009 ed inoltre al terzo capoverso sancisce che: **"Ciò premesso, si ricorda che l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale.**

¹ Art. 2048. *Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.* Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

² L'affidamento decorre dai cinque minuti immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni fino al termine delle stesse o delle attività in corso.

³ Il **personale ausiliario** (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 2006/9: profilo professionale dei collaboratori scolastici) ha «**compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione** [...] di vigilanza sugli alunni [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti»

⁴ Il grado di responsabilità attribuito al docente è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Esso sarà inversamente **proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni** e direttamente proporzionale alla eventuale pericolosità dell'attività svolta

Lonigo, 3 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Avv. Barbara Scarso